



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO DECISIONE N. 10/2025

**NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 002/FITDS/2025 RG. PROC. FED.
F.I.T.D.S**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente
- Avv. Maurizio Ricci Vice Presidente
- Avv. Stella Frascà Componente ed estensore

Visto il **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 002/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S** promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del **16 Aprile 2025** a carico di:

Stefano IACOMINI (c.f. [REDACTED]) tesserato FITDS n. [REDACTED] **TECNICO + AGONISTA** (iscritto alla A.I.T.P.S. Reggio Emilia e Sassuolo ASD) [REDACTED] Reggio nell'Emilia (RE) 42122 [REDACTED] assistito dall'Avv. Giovanni Fontana del Foro di Latina

VIOLAZIONI CONTESTATE

1. Violazione art. 48 n.8 e n. 10 Statuto FITDS (del 21 maggio / 0611 giugno 2019) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario FITDS, art. 7.4 n.6 e art. 8 co. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

nazionali e delle D.S.A. del CONI, art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. per non aver dichiarato nel corso del mandato svolto come consigliere federale di avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS. Fatto avvenuto dal 20.02.2023 al 15.02.2025

2. Violazione art. 16 n.6 lett. d) e n. 7 dello Statuto FITDS (anno 2024 e a oggi vigente), art. 7.4 n.6 e art. 8 co. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle D.S.A. del CONI, art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. per aver falsamente dichiarato al momento della propria candidatura alla carica di consigliere federale per il quadriennio 2025/2029 di non avere fonte primaria di reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS. Fatto avvenuto il 29.12.2024, mediante presentazione della candidatura;
3. Violazione art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. in relazione all'art. 8 n. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle D.S.A. del CONI e art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI poiché al momento della candidatura alla carica di Consigliere federale presentata il 04.04.2020 e di quella presentata il 29.12.2024 e/o dopo le rispettive nomine quale Consigliere federale, non ha dichiarato di svolgere attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS pur se il fatto era stato accertato con sentenza n. 8/2020 del Tribunale federale FITDS., ostacolando così la conoscenza e prevenzione di situazioni di conflitto di interessi (reale, potenziale, apparente). Fatto avvenuto dal 04 aprile 2020 a tutt'oggi
4. Violazione art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. 3 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI poiché svolge l'attività di produzione e vendita di ogive per proiettili, vendendole a tesserati F.I.T.D.S. dai quali incassa il prezzo senza rilasciare regolari documenti fiscali, compiendo quindi una condotta che implica una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, che deve essere conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

natura agonistica, ma anche economica e/o sociale. Fatto avvenuto dal 20.02.2023 a tutt'oggi.

5. Violazione art. 4 n.1 lett. d) RGD FITDS per aver pronunciato dichiarazioni lesive della reputazione e immagine della FITDS e del prestigio, onorabilità e dignità del sig. Fabrizio Pesce, che all'epoca del fatto ricopriva la carica di Consigliere federale, e dell'avv. Roberto Santucci, che all'epoca del fatto ricopriva la carica di Presidente federale, imputando agli stessi irregolarità nella gestione economica della FITDS, pur se richiamato a svolgere nelle sedi opportune eventuali richieste o rimostranze. Con l'aggravante di cui all'art. 12 comma 1 n.1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per aver commesso i fatti in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni di Consigliere federale, carica ricoperta per cinque mandati consecutivi e tutt'ora ricoperta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 16 aprile 2025 la Procura Federale manifestava la propria volontà di procedere nei confronti del signor Stefano Iacomini, consigliere federale della FITDS attualmente in carica, contestandogli la violazione dei seguenti regolamenti federali:

- a) art. 48 n.8 e n. 10 Statuto FITDS, art. 7.4 n.6 e art. 8 co. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle D.S.A. del CONI, art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S.;
- b) art. 16 n.6 lett. d) e n. 7 dello Statuto FITDS, art. 7.4 n.6 e art. 8 co. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle D.S.A. del CONI, art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S.;
- c) Violazione art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. in relazione all'art. 8 n. 2 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle D.S.A. del CONI e art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI;
- d) Violazione art. 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. 3 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI;
- e) Violazione art. 4 n.1 lett. d) RGD FITDS.

Le condotte che la Procura Federale, nel proprio atto di deferimento, ritiene siano in contrasto con i regolamenti sarebbero quella di avere, quale fonte primaria di reddito, i proventi di un'attività commerciale direttamente collegata alla disciplina del tiro

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

dinamico sportivo (capi di incolpazione 1., 2. e 3.), la produzione e vendita di ogive per proiettili senza rilasciare regolare fattura (capo di incolpazione n. 4) ed infine aver reso dichiarazioni lesive della reputazione della Federazione, del consigliere Pesce e dell'allora presidente avv. Santucci nel corso di un consiglio federale.

Si costituiva in giudizio il signor Iacomini che, con memoria depositata in data 13 maggio 2025 eccepiva quanto contestato dalla Procura Federale dichiarando, in primo luogo, di non avere quale fonte primaria di reddito proventi da attività commerciale collegata alla disciplina sportiva di cui all'oggetto della Federazione, richiamando la decisione n. 8/2020 del 18 novembre 2020 del Tribunale Federale con la quale veniva prosciolto da analoghe incolpazioni. Confutava recisamente quanto contestato dalla Procura al quarto punto del capo di incolpazione allegando, peraltro, documentazione fiscale. Infine la difesa del signor Iacomini rilevava l'insussistenza anche in ordine alla contestazione di dichiarazioni lesive rilevando come tali dichiarazioni fossero, in realtà, semplici e legittime contestazioni svolte in sede di consiglio federale nell'ambito di una dialettica di politica-sportiva e tese a legittimare una soggettiva posizione di contrasto.

All'udienza del 20 giugno 2025 la Procura Federale concludeva chiedendo, alla luce delle produzioni documentali e deduzioni difensive, il proscioglimento del prevenuto. La difesa si associava.

Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio pronunciando la seguente

* D E C I S I O N E *

1. Preliminarmente occorre dare atto che il signor Iacomini, già nel 2020, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver falsamente dichiarato, nel presentare la propria candidatura a consigliere in rappresentanza delle A.S.D. all'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva della F.I.T.D.S., di non possedere quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o imprenditoriale svolta in nome proprio o altrui collegata alla disciplina del Tiro Dinamico sportivo, con ciò violando gli artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo CONI, l'art. 48 co. 8 Statuto FITDS (nella formulazione precedente) e gli artt. 1 e 4 co. 1 lett. a) Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S..

In tale occasione il Tribunale si esprimeva a favore dell'incolpato, con decisione n. 8/2020, poiché sebbene fosse acclarata la collaborazione del medesimo con la società Colored Bullets, che produceva ogive per proiettili, non è mai stata raggiunta la prova

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

del fatto che tale fonte di reddito per Iacomini fosse prevalente, requisito questo essenziale al fine di determinare l'incompatibilità con la carica dal medesimo nel frattempo assunta.

La decisione menzionata non è mai stata oggetto di impugnativa da parte della Procura Federale ed è pertanto divenuta definitiva.

2. La Procura Federale, ai punti 1. e 2. del proprio atto di deferimento, contestava nuovamente all'odierno incolpato di non aver dichiarato, nel corso del mandato da consigliere federale, di avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito quella derivante da attività commerciale direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo. Il riferimento, questa volta, concerne il periodo dal 20.2.2023 al 15.2.2025 ed il 29.12.2024 data di presentazione della candidatura. Nel corso del giudizio, invero, il signor Iacomini, che è stato un sott.le dell'Arma dei Carabinieri ed in seguito responsabile di un'impresa che si occupava di riservati servizi afferenti alla sicurezza privata e le investigazioni tecniche, ha provveduto a dimostrare di svolgere l'attività di libero professionista senza albo offrendo "servizi a sostegno delle imprese". Acclarata la collaborazione di Iacomini con la società Colored Bullets di cui risulta titolare la figlia, Valeria Iacomini, il prevenuto ha provveduto a depositare in atti i modelli unici di dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, nonché la dichiarazione del Commercialista e revisore legale dott. Paolo Fontana. Dalla documentazione depositata agli atti emerge chiaramente come i redditi percepiti da Stefano Iacomini in seguito all'attività svolta in favore della FITDS per la Colored Bullets siano di gran lunga inferiori al 50% previsto dai regolamenti federali ed in particolare dall'art. 16 comma 6 lett. d) dello Statuto. Ma vieppiù. Quanto fatturato dalla Colored Bullets alla FITDS ed ai Tesserati FITDS, infatti, è inferiore al 20% dell'intero fatturato della società.

Il Tribunale, alla luce di quanto emerso, non può non pronunciarsi in favore dell'incolpato.

3. Al capo 3. del proprio atto di deferimento la Procura Federale contestava inoltre al prevenuto, di non aver dichiarato di svolgere attività commerciale e/o imprenditoriale, in nome proprio o altrui, direttamente collegata al tiro dinamico sportivo facendo espresso riferimento sia alla candidatura alla carica di consigliere presentata in data 4.4.2020 che a quella depositata in data 29.12.2024.

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

Orbene, in virtù di quanto osservato in via preliminare, con riferimento alla candidatura presentata nel 2020 è evidente come questo Tribunale non possa pronunciarsi su un fatto già oggetto di procedimento e già ampiamente valutato.

Per quanto concerne la candidatura presentata in data 29.12.2024 osserva quanto segue.

Il modulo per la presentazione della candidatura alla carica di consigliere federale, acquisito agli atti di causa, che costituisce autocertificazione, prevede la dichiarazione di *non avere una fonte primaria di reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio o altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S.* In base alla documentazione acquisita agli atti e alle considerazioni svolte, è acclarata la mancanza di realizzazione della condizione del superamento del limite reddituale ma non solo. La Procura contestava a Iacomini di aver taciuto in merito alla attività svolta ostacolando la conoscenza e prevenzione di situazioni di conflitto di interessi reale, potenziale o apparente. Orbene *in primis* occorre evidenziare come la situazione del prevenuto fosse ben nota all'interno della Federazione visti i rapporti risalenti nel tempo con la Colored Bullets. Infine non si può non sottolineare come quanto contestato dalla Procura fosse un adempimento non rinvenibile nella regolamentazione federale.

Pertanto, nemmeno in questo caso si realizzano i presupposti per arrivare all'accoglimento del deferimento.

4. La Procura Federale, inoltre, contestava al prevenuto di aver svolto attività di produzione e vendita di ogive per proiettili, vendendole a tesserati F.I.D.T.S. dai quali incassava il prezzo senza rilasciare regolari documenti fiscali, compiendo quindi una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto non solo di natura agonistica ma anche economica e/o sociale. Anche tale contestazione viene smentita dagli atti di causa ove si evince dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura, in sede di audizione, che i signori Roberto Frittoli, Esterino Magli, Alberto Duccoli e Valentina Lo Nano affermavano di aver acquistato dalla Colored Bullets delle ogive e di aver pagato a mezzo bonifico bancario dietro emissione di regolare fattura. Solo il signor Fabrizio Pesce ha rilasciato informativa di ben altro tenore alla Procura federale ma l'odierno incolpato ha provveduto a depositare agli atti anche questa fattura emessa dalla Colored Bullets (1/2025) che il signor Pesce può rinvenire sul proprio cassetto fiscale.

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

Giova ribadire che l'accertamento fiscale volto ad evidenziare l'eventuale evasione ovvero anche solo un'irregolarità di natura fiscale non sia di competenza, ed essenzialmente non sia materialmente accertabile da questo Tribunale in quanto deputato ex lege alla Guardia di Finanza ed a tutti quegli organi statuali competenti. Qualora effettivamente fosse stato accertato da parte dei sopracitati organi che effettivamente l'incolpato avesse evaso i tributi di riferimento il tribunale avrebbe ben potuto pronunciare una sentenza di colpevolezza per la violazione di tutte quelle norme sportive, previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

In conclusione, nel caso che qui ci occupa, vertendo lo stesso su di un presunto accertamento di natura fiscale, e quindi estraneo al sindacato diretto del tribunale endo federale, la giustizia sportiva può essere chiamata a giudicare, e se del caso a sanzionare, il tesserato per la violazione dei principi sanciti dal C.O.N.I. o dal Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. solo dopo che l'accertamento fattuale sia stato definito da parte degli organi statuali competenti.

Non essendo nel caso di specie pervenuta da parte della Procura Federale alcuna documentazione in tal senso, e quindi l'effettiva prova di quanto asserito dall'organo inquirente, il Tribunale non può che pronunciarsi in favore del deferito, in quanto, come precedentemente affermato, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva violazione delle norme fiscali di riferimento.

Da ultimo la Procura Federale su segnalazione dell'allora presidente Avv. Santucci imputa al signor Iacomini la violazione dell'art. 4 n. 1 lett. d) del RGD FIDTS per aver pronunciato dichiarazioni lesive della reputazione e immagine della FITDS e del prestigio e onorabilità del consigliere Pesce e dell'avv. Santucci consistenti nell'imputazione agli stessi di irregolarità nella gestione economica della Federazione pur se richiamato a svolgere nelle sedi opportune eventuali richieste o rimostranze.

Anche in questo caso non si ritiene raggiunta la prova dell'effettiva colpevolezza del deferito sulla base degli atti di indagine acquisiti dalla Procura federale che non appaiono sufficienti a dimostrare l'effettiva responsabilità del Sig. Iacomini soprattutto alla luce del fatto che la contestazione si fonda sostanzialmente sulle posizioni che l'incolpato ha assunto in seno al consiglio federale proprio nell'adempimento del ruolo ricoperto. La diffamazione, peraltro, quale offesa della reputazione altrui, si configura in assenza del soggetto offeso e comunicando, attraverso qualunque mezzo, con più persone. Nel caso di specie la Procura Federale ha

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco MSUXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

dimostrato come l'odierno incolpato abbia agito nell'ambito di un consesso deputato al confronto e affrontando argomenti inerenti questioni all'ordine del giorno senza mai trascendere dalle proprie funzioni.

Tanto è vero che al termine dell'istruttoria procedimentale, anche la stessa procura federale concludeva con una richiesta di assoluzione.

Per l'effetto, anche in relazione a questo capo di incolpazione si deve concludere con una pronuncia di non colpevolezza del deferito.

P.Q.M.

Il tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

*** DICHIARA ***

Il Sig. **Stefano IACOMINI** c.f. [REDACTED], tesserato FITDS n. [REDACTED] **TECNICO + AGONISTA** (iscritto alla A.I.T.P.S. Reggio Emilia e Sassuolo ASD) [REDACTED] [REDACTED] Reggio nell'Emilia (RE) 42122 [REDACTED]

[REDACTED] non colpevole delle violazioni così come formulate nel capo di incolpazione dal Procuratore Federale e pertanto lo assolve perché il fatto non costituisce illecito sportivo.

Il Tribunale Federale riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 53 comma 6 R.G.D. F.I.T.D.S.

Roma il 30 Giugno 2025



Vice Presidente

Componente estensore

Avv. Maurizio RICCI

Firmato digitalmente da:
Avv. Stella Frasca

STELLA FRASCA'

30/06/2025 15:20

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci
Luogo: Forlì
Data: 30/06/2025 14:49:36

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>